



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

COPIA

Deliberazione n. 85

Data 27-12-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** a seguito di inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

SOLDAN STEFANO	P	LAZZAROTTO GRAZIANO	A
BIGLIARDI ELENA	P	MENEGHIN ANTONIO	P
MENEGON ROBERTO	P	ZANCO PIERANGELO	P
TREVISIOL FRANCESCA	P	SPINELLI GIANANTONIO	P
GAI MATTIA	A	BERNARDI MAURIZIO	A
SECH GIANFRANCO	P	CASAGRANDE SARA	P
NEGRI GIUSEPPE	P	CESCHI ROSALISA	P
COLLOT DANILO	P	DORIGO VALENTINA	P
FORNASIER BARBARA	A		

(P)resenti n. 13. (A)ssenti n. 4

Dei Consiglieri assenti, i Sigg. non hanno prodotto giustificazione.

Assiste il **SEGRETARIO** Comunale **NADALIN DANIELA**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **SOLDAN STEFANO**, nella sua qualità di **SINDACO** e, dichiarata aperta la seduta, chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri sigg.:

BIGLIARDI ELENA

MENEGHIN ANTONIO

CASAGRANDE SARA

ed espone l'oggetto all'ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, è stato emanato il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla Legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la Legge 28.12.2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016, è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC); sono state emanate particolari disposizioni per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, per i terreni agricoli, per le abitazioni locate a canone concordato, per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari e sulla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 8 bis del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - componente IMU, di individuare i seguenti criteri e limiti oggettivi per poter accedere alla dilazione di pagamento da parte dei contribuenti che ne facciano richiesta, relativamente a debiti arretrati relativi agli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi:

- persone fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che abbiano un reddito ISEE fino a € 7.500,00;
- attività soggette agli adempimenti IVA: possono accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti uno scostamento di almeno il 20% negativo dal confronto del volume d'affari delle ultime due annualità dichiarate;
- aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti IVA: possono accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti uno scostamento di almeno il 20% negativo nel confronto tra i ricavi delle ultime due annualità dichiarate;
- attività di nuova costituzione: trattasi di attività neo costituite per le quali non esiste una documentazione su diverse annualità. La rateizzazione viene concessa su presentazione di domanda per le prime due annualità di attività;
- la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di sei rate bimestrali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2017, approvata in data 07.12.2016, estende il blocco sopra descritto all'anno 2017;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU, deliberate per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tale fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

VISTI gli allegati pareri ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione;

UDITA la discussione intervenuta sull'argomento, integralmente riportata a verbale, condotta congiuntamente sui punti 4, 5, 6 e 7 dell'Ordine del Giorno;

Consiglieri presenti al momento della votazione n. 13

Con voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori:

- favorevoli n. 13
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 40 del 06.05.2016;
3. di riassumere le aliquote così deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:
 - **0,4%** (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2 della L. 214/2011 (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in Catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità abitativa);

- **0,76%** (zero virgola settantasei per cento) aliquota per aree fabbricabili;
 - **0,76%** (zero virgola settantasei per cento) aliquota per altri fabbricati;
4. di confermare per l'anno 2017 la detrazione d'imposta per le abitazioni principali (Cat. A/1- A/8 - A/9) e le relative pertinenze nella misura di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 5. di dare atto che il gettito di entrata IMU previsto a favore di questo Ente con le aliquote in approvazione è pari ad € 1.718.500,00;
 6. di definire i seguenti criteri e limiti oggettivi per poter accedere alla dilazione di pagamento da parte dei contribuenti che ne facciano richiesta, relativamente a debiti arretrati relativi agli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi:
 - persone fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che abbiano un reddito ISEE fino a € 7.500,00;
 - attività soggette agli adempimenti IVA: possono accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti uno scostamento di almeno il 20% negativo dal confronto del volume d'affari delle ultime due annualità dichiarate;
 - aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti IVA: possono accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti uno scostamento di almeno il 20% negativo nel confronto tra i ricavi delle ultime due annualità dichiarate;
 - attività di nuova costituzione: trattasi di attività neo costituite per le quali non esiste una documentazione su diverse annualità. La rateizzazione viene concessa su presentazione di domanda per le prime due annualità di attività;
 - la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di sei rate bimestrali;
 7. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

8. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:
 - unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
9. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
10. di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
11. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificazioni con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
12. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
13. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:

Consiglieri presenti al momento della votazione n. 13

Con voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori:

- favorevoli n. 13
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: **Favorevole**

Pieve di Soligo, 21-12-2016

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to Ferracin Fabio

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: **Favorevole**

Pieve di Soligo, 21-12-2016

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to Ferracin Fabio

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to SOLDAN STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to NADALIN DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Pieve di Soligo, 16-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa

E' DIVENUTA ESECUTIVA il

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Pieve di Soligo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pieve di Soligo, _____

L'ADDETTO INCARICATO